

COMUNE DI CARATE BRIANZA

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

(Art. 12 Legge 241 del 7 agosto 1990)

COMUNE DI CARATE BRIANZA
ALLEGATO deliberazione
Consiglio Comunale
N. 95 del 12 DIC 1991

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 12/12/1991 Nr. 95

CAPO I

CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SPORTIVA, DI TEMPO LIBERO E SOCIALE DELLA CITTADINANZA

Art. 1 - Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune.

Il Comune di Carate Brianza, fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili, sociali, sportive e del tempo libero della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi annuali
- b) erogazione di contributi straordinari
- c) concessione di patrocinio

I soggetti che possono farne richiesta sono, quelli previsti dagli artt. 2, 3, 4 valutati in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento e che comunque non perseguano finalità di lucro e non facciano parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito.

Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedano, né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui allo stesso art. 5, n. 2.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati, associazioni e società sportive che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali con le modalità di cui al Capo successivo del presente regolamento. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune

soltanto per le iniziative o manifestazioni, dallo stesso direttamente organizzate e, nell' ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall' Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Contributi annuali

Il Comune eroga contributi annuali ad Associazioni, Enti, Società Sportive, Comitati Locali che promuovano:

- a) manifestazioni e attività di contenuto culturale, sportivo, sociale e civile di particolare rilevanza per Carate ed il circondario;
- b) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) attività educative, sportive e ricreative che si rivolgano ad un numero rilevante di utenti.

Per poter accedere al contributo annuale il richiedente dovrà dimostrare di operare da almeno un anno nel settore in cui il contributo viene richiesto.

Art. 3 - Contributi straordinari

Il Comune concede contributi straordinari per:

- a) Manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo;
- b) Attività ricreative, feste, sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale della città ;
- c) Manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza ;
- d) Interventi straordinari a favore di soggetti che svolgano un'attività di supplenza o sostituzione dell'ente pubblico nell'erogazione di alcuni servizi.

I contributi straordinari possono applicarsi nell'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nella concessione di uso gratuito delle proprie strutture (con le modalità di cui al Capo seguente del presente regolamento) o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi.

Art. 4- - Patrocinio Comunale

Oltre al contributo straordinario, il Comune può concedere, il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate nell'art.3.

Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, culturale e sportivo dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, sentito il parere della competente Commissione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso;

per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 5 - Criteri di valutazione dei contributi

Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, la Giunta, sentito il parere della competente Commissione Comunale, valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

1. Valutazione dei programmi:

Sarà valutata la rilevanza per la Comunità dei programmi proposti in base ai seguenti parametri:

- a) grado di coinvolgimento sociale ed in particolare del mondo giovanile conseguente alla realizzazione della proposta;
- b) grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva;
- c) valorizzazione di tradizioni locali;
- d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine.

La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

2. Valutazione dei soggetti richiedenti:

Il soggetto richiedente dovrà dimostrare quanto segue :

- a) entità di lavoro e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma per cui chiede il contributo;
- b) bilancio annuale e/o dell'iniziativa specifica, (qualora il richiedente sia un ente o una associazione o società sportiva) in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute.

Art. 6 - Procedura per i contributi annuali

Per ottenere i contributi annuali previsti dall'art. 2, i soggetti interessati dovranno presentare, all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 30 settembre dell'anno precedente la domanda di contributo corredata dalla seguente documentazione:

1. Statuto e/o regolamento dell'Associazione, Società Sportiva o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
2. Programma di massima per l'anno successivo;
3. Specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno seguente.

Entro il 31 gennaio i richiedenti dovranno completare la documentazione producendo:

1. Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
2. Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;
3. Bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste.

La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata e sentito il parere della competente Commissione Comunale, delibererà la concessione del contributo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quelle di presentazione della domanda, mentre l'erogazione del contributo avverrà nel secondo semestre dell'esercizio.

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono i contributi annuali per l'espletamento della loro attività devono segnalarlo anche esteriormente attraverso i mezzi di comunicazione utilizzati.

Art. 7 - Procedura per contributi straordinari

Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 3 gli interessati dovranno presentare un programma dettagliato dell'iniziativa e una previsione di spesa della stessa almeno 45 giorni prima della data prevista per l'iniziativa.

Sulla base della documentazione prodotta, sentita la competente Commissione Comunale, la Giunta Comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto.

L'attività prestata dai soggetti proponenti dovrà essere a titolo volontario e gratuito.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 8 - Quantificazione del contributo annuale

Per la determinazione dell'entità del contributo si dovrà tener conto dei seguenti parametri;

A) Per tutte le associazioni:

1. quantità, e qualità dei programmi proposti;
2. realizzazione puntuale degli impegni per i quali in precedenza si è richiesto il contributo;
3. numero di utenti potenziali delle iniziative;
4. bilancio consuntivo e preventivo in cui vengono specificati eventuali altri contributi da enti pubblici e sponsor privati.

A) Per le associazioni e società di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri;

1. numero di atleti;
2. corsi promozionali attuati;
3. numero di manifestazioni sportive organizzate;
4. tariffe praticate nei confronti degli utenti.

Per la determinazione del contributo si terrà conto dell'interesse culturale e sociale del programma presentato nonché della situazione economica dell'Associazione ed ente proponente.

Art. 9 - Contributi a scuole e istituti

La Giunta Comunale delibererà annualmente, sentito il parere della Competente Commissione, i contributi da erogare alle scuole, quali fondi per il diritto allo studio, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 21.03.1980.

Art.10 - Interventi straordinari

La Giunta Comunale ha facoltà, sentito il parere della competente Commissione, di attribuire contributi straordinari per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune.

CAPO II

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

Art. 11 - Altri tipi di vantaggi economici

Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro può concedere benefici economici di altro tipo.

Tali benefici, che verranno concessi ad associazioni, società sportive, enti e persone aventi le caratteristiche indicate all'art. 5 n. 2 e che perseguono finalità indicate agli artt. 2 e 3, sono:

- a) quelli già menzionati all'ultimo comma degli artt. 1 e 3;
- b) la locazione a canone agevolato o simbolico di locali ad **uso** di sedi per associazioni, società sportive o enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;
- c) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali;
- d) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture ed impianti sportivi.

Art. 12 - Locazione di locali come sedi di enti o associazioni

Il Comune può concedere in locazione a canone agevolato o

simbolico locali propri agli enti, società sportive, associazioni di cui all'articolo precedente.

La suddetta locazione avverrà tramite contratto che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, sentito il parere della competente Commissioni comunale, con apposita deliberazione: in essa dovrà essere indicata la motivazione in base alla quale viene concesso tale beneficio economico.

L'economista comunale provvederà all'esazione del canone.

Art. 13 - Uso temporaneo di sale comunali, strutture o impianti sportivi a titolo gratuito o a tariffa agevolata

L'utilizzo di sale comunali, strutture o impianti sportivi viene effettuato in base alle tariffe fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale può concedere a condizioni agevolate l'uso di sale comunali, impianti o attrezzature sportive ai soggetti di cui all'art. 11.

Tale concessione è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della competente Commissioni Comunale o da convenzione dalla stessa approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.

Il provvedimento di concessione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità, da parte del Comune per l'uso delle stesse nel caso in cui l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, l'Ente organizzatore ne assumerà la piena responsabilità, facendosi anche carico di richiedere le necessarie ulteriori autorizzazioni.

Art. 14- - Norma transitoria

"Per l'anno 1992 i contributi annuali potranno essere richiesti, con le modalità previste nel presente regolamento, entro due mesi dalla dichiarazione di esecutività del regolamento stesso".